

# Decreto Sostegni

## Lettera informativa n. 2/2021 Tax Professional Practice



### Uffici

#### Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124  
T: +39 02 676441

#### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

#### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

#### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

#### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

#### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

#### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

#### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

#### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

#### Roma

Via Curtatone 3, 00185  
T: +39 06 809631

#### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

#### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

### Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 recante 'Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19'

Nella presente Lettera informativa sono riepilogate le principali disposizioni in materia tributaria e giuslavoristica contenute nel Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 (di seguito il 'Decreto') ed entrato in vigore il 23 marzo 2021.

Il Decreto dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tenga poi nella opportuna considerazione che il Decreto nel corso del processo di conversione in Legge, potrebbe subire variazioni.

### Contenuti

#### 1. Disposizioni in materia fiscale

- 1.1 Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici
- 1.2 Proroga dell'avvio della predisposizione dei documenti precompilati
- 1.3 Disposizioni in materia di proroga del periodo di sospensione delle attività di riscossione e di annullamento automatico dei carichi fino ad euro 5.000
- 1.4 Provvedimenti tributari
- 1.5 Proroga dei termini per gli adempimenti relativi all'imposta sui servizi digitali
- 1.6 Proroga dei termini della conservazione sostitutiva

#### 2. Disposizioni in materia giuslavoristica

- 2.1 Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
- 2.2 Blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno
- 2.3 Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
- 2.4 Indennità per i lavoratori sportivi
- 2.5 Disposizioni in materia di Reddito di emergenza
- 2.6 Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità
- 2.7 Disposizioni in materia di NASpl

## 1. Disposizioni in materia fiscale

### 1.1 Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici - Art. 1, commi 1-9

Il commi 1 e 2 dell'art. 1 del Decreto individuano la platea di soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto.

In particolare, il comma 1 prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Inoltre, tra i soggetti indicati nel comma 1 rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il comma 2 individua invece le categorie di soggetti che non possono beneficiare del contributo. Si tratta, in particolare:

- dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente Decreto;
- dei soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente Decreto;
- degli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

I commi 3 e 4 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo:

- il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiore ad Euro 10 milioni (comma 3);
- il contributo spetta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (comma 4).

I commi 5 e 6 prevedono le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante.

Il comma 5 suddivide in cinque classi, in base al valore dei ricavi o dei compensi del 2019, i contribuenti cui si applicano cinque differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.

La regola generale è che l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

La predetta percentuale è del 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente ad Euro 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni nel periodo d'imposta 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è pari all'importo così ottenuto.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Il comma 6, da un lato stabilisce un limite massimo d'importo del contributo pari ad Euro 150.000, dall'altro garantisce comunque ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma, ivi inclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, un contributo minimo per un importo non inferiore ad Euro 1.000 per le persone fisiche e ad Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 7 prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Inoltre, prevede che, con scelta irrevocabile, gli operatori economici possono chiedere, per l'intero importo spettante, l'erogazione del contributo o il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo da parte dell'Agenzia delle entrate, demandando a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza (da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati), del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

Il comma 9 rimanda alle disposizioni dell'art. 25 del Decreto 'Rilancio' con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

### 1.2 Proroga dell'avvio della predisposizione dei documenti precompilati - Art. 1, comma 10

Il Decreto proroga l'avvio sperimentale della predisposizione dei documenti precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate per tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia.

I nuovi termini sono i seguenti:

- a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, saranno messe a disposizione le bozze dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche precompilate;
- a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sarà messa a disposizione la bozza della dichiarazione IVA precompilata.

Il termine precedentemente stabilito per la predisposizione dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA precompilati era il 1° gennaio 2021.

### 1.3 Disposizioni in materia di proroga del periodo di sospensione delle attività di riscossione e di annullamento automatico dei carichi fino ad Euro 5.000 - Art. 4.

In considerazione del persistere dell'emergenza COVID-19 e delle relative conseguenze socioeconomiche, il Decreto differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi ed avvisi di addebito INPS. I relativi pagamenti possono essere effettuati entro il 31 maggio 2021. Entro la stessa scadenza potranno essere pagate, in unica soluzione, le rate previste dalla dilazione dei ruoli in scadenza dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021.

Il Decreto interviene anche in materia di rottamazione-*ter* (di cui agli artt. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018, ed all'art. 16-*bis* del D.L. n. 34/2019), nonché sul c.d. 'saldo e stralcio' degli omessi versamenti (di cui alla L. n. 145/2018), stabilendo che i pagamenti dovuti nell'ambito delle predette discipline sono considerati tempestivi se effettuati entro le seguenti scadenze:

- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021.

Fino al 30 aprile 2021 saranno inoltre sospese le procedure di pignoramento presso terzi ed il blocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

In contropartita all'ampliamento del periodo di sospensione, il Decreto prevede la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti i carichi affidati all'agente della riscossione.

Infine, viene previsto l'annullamento automatico dei carichi, di importo fino ad Euro 5.000, che sono stati affidati all'agente della riscossione negli anni di imposta dal 2000 al 2010. Lo stralcio riguarda i contribuenti (persone fisiche e giuridiche) che nell'anno di imposta 2019 abbiano conseguito un reddito imponibile non superiore ad Euro 30.000. Non è previsto il rimborso di quanto già pagato dal contribuente. Sono esclusi dall'annullamento automatico i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all'importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato. Trattandosi di annullamento automatico dei carichi rilevanti, esso viene disposto direttamente ed autonomamente dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, senza alcuna istanza o adempimento da parte dei contribuenti interessati da questa misura.

Sulla base di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a precedenti istituti di sanatoria (cfr. circolare dell'Agenzia Entrate n. 2/2017, relativa alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016), si potrebbe sostenere che il concetto di 'carico' oggetto di annullamento si riferisca alla singola partita di ruolo. Di conseguenza, sebbene sia auspicabile un ulteriore chiarimento, potrebbero essere annullati carichi, singolarmente inferiori ad Euro 5.000, portati in riscossione da cartelle di valore complessivo superiore.

È prevista la pubblicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, di un Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze contenente le modalità e le date dell'annullamento.

### 1.4 Provvedimenti tributari - Art. 5, commi 1-14

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11, sono volte a sostenere gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, è prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. In particolare, la misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, e consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli artt. 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, in caso di adesione, è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, sono prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973.

In considerazione del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio-economici, il comma 12:

- alla lettera a), coerentemente con la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, proroga fino al 30 aprile 2021 la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall'art. 145 del Decreto Legge n. 34 del 2020;
- alla lettera b), proroga fino al 31 gennaio 2022 il termine finale della sospensione disposta dall'art. 67, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, precedentemente individuato al 31 gennaio 2021 dall'art. 151 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa. Conseguentemente, il comma 13 prevede che siano fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi ai sensi del predetto art. 151.

Il comma 14, stante la perdurante situazione emergenziale, al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, differisce di un anno la decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dall'Agenzia delle entrate dall'art. 15, comma 7, del Decreto Legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del medesimo comma 7, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, differita al 1° settembre 2021 dall'art. 5 del Decreto Legge n. 23 del 2020.

### **1.5 Proroga dei termini per gli adempimenti relativi all'imposta sui servizi digitali - Art. 5, comma 15**

Il Decreto proroga in via definitiva i termini relativi al pagamento dell'imposta sui servizi digitali ('ISD') ed alla presentazione della dichiarazione annuale.

I termini originali previsti dal comma 42, art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 vengono prorogati come segue dal comma 15, art. 5 del Decreto:

- per il pagamento dell'imposta, il termine originale del 16 febbraio viene sostituito con il nuovo termine del 16 maggio, riferito all'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili;
- per la presentazione della dichiarazione, il termine originale del 30 aprile viene sostituito con il nuovo termine del 30 giugno, sempre riferito all'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.

Il comma 15 art. 5 del Decreto conferma che, in sede di prima applicazione dell'imposta, i termini per l'anno 2020 sono il 16 maggio 2021 (per il pagamento dell'imposta) ed il 30 giugno 2021 (per la presentazione della dichiarazione).

### **1.6 Proroga dei termini della conservazione sostitutiva - Art. 5, comma 16**

Il Decreto introduce termini più ampi per completare il processo di conservazione elettronica delle fatture e dei documenti informatici relativi all'anno 2019. In particolare, il processo di conservazione è considerato tempestivo se completato entro i sei mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, considerando la scadenza del 10 dicembre 2020 per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2019, dovranno terminare il processo di conservazione dei documenti informatici e delle fatture emesse e ricevute nel corso del 2019 entro il 10 giugno 2021, anziché entro il 10 marzo 2021.

## **2. Disposizioni in materia giuslavoristica**

### **2.1 Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale - Art. 8 commi 1-8**

Il Decreto dispone la proroga dei trattamenti di integrazione salariale prevedendo la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere:

- fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale 'emergenza COVID-19', da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
- fino a 28 settimane di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro che usufruiscono di tali trattamenti non sono tenuti a pagare il contributo addizionale.

Il termine decadenziale di presentazione delle domande relative al trattamento di integrazione salariale è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

È confermata la possibilità di richiedere il pagamento diretto del trattamento da parte dell'INPS.

La trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il nuovo flusso telematico denominato 'UniEmens-Cig'. Il termine decadenziale, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

È altresì prevista la proroga della concessione dei trattamenti di CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

### **2.2 Blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno - Art. 8, commi 9-10**

Il Decreto conferma il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi, estendendo il divieto fino al 30 giugno 2021.

Per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 Il Decreto prevede un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 e per l'intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti.

Il divieto di licenziamento non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa anche qualora detta cessazione sia conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
  - nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  - sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  - ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 23 marzo 2021;
  - agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad Euro 5.000 che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  - ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore ad Euro 75.000, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore ad Euro 35.000.

### **2.3 Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport - Art. 10, commi 1-9**

Al fine di fronteggiare l'emergenza economica scaturita dal diffondersi dell'epidemia da Covid-19, sono riconosciute nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo. In particolare, l'art. 10 del Decreto prevede il riconoscimento, a determinate condizioni e nel rispetto di specifici requisiti, di una indennità onnicomprensiva pari ad Euro 2.400 per le seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020);
- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, i quali al 23 marzo 2021 non risultino titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl. La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl al 23 marzo 2021;
- ai lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

Le suddette indennità non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito del percettore.

### **2.4 Indennità per i lavoratori sportivi - Art. 10, commi 10-14**

Ai commi da 10 a 14 dell'art. 10 il Decreto prevede l'erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A., di un'indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Ai fini dell'erogazione della suddetta indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

L'indennità è calcolata in misura proporzionata al reddito percepito nel 2019, ed è pari a:

- Euro 1.200 per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad Euro 4.000 annui;
- Euro 2.400 per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra Euro 4.000 ed Euro 10.000 annui;
- Euro 3.600 per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai Euro 10.000 annui.

## 2.5 Disposizioni in materia di Reddito di emergenza - Art. 12

Il Decreto riconosce l'erogazione delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 del reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che siano in possesso cumulativamente di tutti i requisiti di legge.

Le nuove quote di REM sono riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti generali, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad Euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpl e DIS-COLL.

Il REM è cumulabile solo con l'assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la domanda deve essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021.

## 2.6 Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità - Art. 15

Le tutele originariamente disposte dall'art. 26 del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) in favore dei lavoratori fragili sono prorogate fino al 30 giugno 2021. In particolare, viene estesa fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile. Nel caso in cui detti lavoratori non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l'equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero.

I periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporta e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento.

## 2.7 Disposizioni in materia di NASpl - Art. 16

A decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l'indennità NASpl è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito (ordinariamente richiesto ex art. 3, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 22/2015) delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

## 2.8 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine - Art. 17

L'art. 17 del Decreto dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021, della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all'art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine per una volta sola e per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) senza indicare le causali giustificative del rinnovo o proroga.

---

### Contatti

**Studio Associato - Consulenza legale e tributaria**

**Tax Professional Practice Team**

E: [it-fm-tpp@kpmg.it](mailto:it-fm-tpp@kpmg.it)

[kpmg.com/it](https://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](https://kpmg.com/it/socialmedia)



### Lettera informativa n. 2/2021

© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.